

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1198 del 09/03/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5314 del 15/10/2018 come volturata con DET-AMB-2019-3806 del 09/08/2019 in favore di IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL per la cava di sabbia di monte all'interno del Polo estrattivo n. 24 "San Carlo" sita nel Comune di Cesena, Via San Mamante
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1239 del 09/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno nove MARZO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5314 del 15/10/2018 come volturata con DET-AMB-2019-3806 del 09/08/2019 in favore di IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL per la cava di sabbia di monte all'interno del Polo estrattivo n. 24 "San Carlo" sita nel Comune di Cesena, Via San Mamante

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5314 del 15/10/2018, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CO.GE.RO. SRL con sede legale in Comune di Cesena, Via Rosoleto n. 4354. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di sabbia di monte all'interno del Polo estrattivo n. 24 "San Carlo" sita nel Comune di Cesena, Via San Mamante"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 48571 del 08/11/2018, successivamente volturata in favore di IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL con DET-AMB-2019-3806 del 09/08/2019 rilasciata dal SUAP in data 22/08/2019;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/08/2022, acquisita al Prot. Unione 28638 e da Arpae al PG/2022/136410, da IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell' art.269 D.Lgs. 152/2006 - modifica sostanziale;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art 216 del D.Lgs. 152/2006 – nuova;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali – nuova;
- Valutazione impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 - modifica sostanziale;

Visto che con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale viene richiesto l'inserimento, nell'ambito dell'attività estrattiva esistente e autorizzata, di un impianto per la gestione di rifiuti da costruzione e demolizione;

Considerato che l'attività della ditta nell'area in oggetto ricomprende anche quanto già autorizzato in merito alle emissioni in atmosfera nell'ambito dell'AUA vigente, ovvero le emissioni diffuse derivanti dall'attività la coltivazione di cava per estrazione di arenaria tenera – sabbia di monte (tufo) all'interno del Polo estrattivo n. 24 "San Carlo";

Dato atto che con D.G.R. n. 10492 del 31/05/2022 la Regione Emilia Romagna ha concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, determinando di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "Impianto per la gestione di rifiuti da costruzione e demolizione nell'area del polo estrattivo 24 "SAN CARLO", UMI CO.GE.RO. S.R.L.", nel rispetto di specifiche condizioni;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- Determinazione Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053;
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286;
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- D.M. 28.03.2018 n. 69;
- D.M. 27.09.2022 n. 152;
- L. 447/1995;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative", con successivi rinnovi annuali, che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.

152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota Prot. Unione 32391 del 13/09/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/149714, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di integrazioni;

Visto che a seguito di richiesta da parte della ditta, il SUAP con Nota Prot. Unione 36768 del 18/10/2022 ha concesso proroga del termine per la presentazione delle integrazioni;

Dato atto che in data 04/11/2022 è entrato in vigore il D.M. Transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152 *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione art. 184-ter, comma 2, D.Lgs 152/06*, che definisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti sottoposti a operazioni di recupero cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;

Atteso che pertanto con Nota Prot. Unione 39848 del 14/11/2022, acquisita al PG/2022/186593, il SUAP ha concesso ulteriori 30 giorni di tempo per adeguare le integrazioni richieste con nota SUAP del 13/09/2022, Prot. Unione 32391, all'entrata in vigore del decreto suddetto mantenendo sospesi i tempi del procedimento per il medesimo tempo, in quanto la sopravvenuta approvazione e pubblicazione del decreto suddetto ha modificato i presupposti tecnici per la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Visto che in data 12/12/2022 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Unione 44048 e da Arpae al PG/2022/204270;

Viste le integrazioni volontarie prodotte in data 21/02/2023, acquisite al Prot. Unione 6977 e da Arpae al PG/2023/32030;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 117062 del 18/08/2022, acquisita al PG/2022/136461, il Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 27/AUA/2022, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata luglio 2022 e redatta dai Tecnici Competenti in Acustica (...), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore, orari di lavoro, macchinari utilizzati, flussi stradali, schermature, ecc.) considerate nella suddetta relazione acustica.”*;

Atteso che il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena con nota prot. 2023/0029184/P acquisita al PG/2023/20539 del 03/02/2023, ha riportato anche prescrizione relativa all'impatto acustico, con particolare riferimento all'attuazione di quanto indicato al punto 1.15. Monitoraggio dell'Analisi di Impatto Acustico e che tale prescrizione si intende già ricompresa nel Nulla Osta del Comune di Cesena;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006: Rapporto Istruttorio acquisito in data 09/03/2023, ove è stata proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Iscrizione al registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art 216 del D.Lgs. 152/2006: Rapporto Istruttorio acquisito in data 08/03/2023, ove è stato proposto l'inserimento dell'ALLEGATO B;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali: Rapporto Istruttorio acquisito in data 17/02/2023, ove è stato proposto l'inserimento dell'ALLEGATO C e relativa Planimetria;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 16/02/2023, IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.r.l. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list);

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5314 del 15/10/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59.CO.GE.RO. SRL con sede legale in Comune di Cesena, Via Rosoleto n. 4354. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di sabbia di monte all'interno del Polo estrattivo n. 24 “San Carlo” sita nel Comune di Cesena, Via San Mamante”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 48571 del 08/11/2018, successivamente volturata in favore di IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL con DET-AMB-2019-3806 del 09/08/2019 rilasciata dal SUAP in data 22/08/2019, come segue:

- **l'ALLEGATO A vigente è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **inserimento dell'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **inserimento dell'ALLEGATO C e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **inserimento della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore, orari di lavoro, macchinari utilizzati, flussi stradali, schermature, ecc.) considerate nella suddetta relazione acustica datata luglio 2022.**

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5314 del 15/10/2018** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CO.GE.RO. SRL con sede legale in Comune di Cesena, Via Rosoleto n. 4354. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di sabbia di monte all'interno del Polo estrattivo n. 24 “San Carlo” sita nel Comune di Cesena, Via San Mamante”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 48571 del 08/11/2018, successivamente volturata in favore di IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL con DET-AMB-2019-3806 del 09/08/2019 rilasciata dal SUAP in data 22/08/2019, **come segue**:
 - **l'ALLEGATO A vigente è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **inserimento dell'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **inserimento dell'ALLEGATO C e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **inserimento della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore, orari di lavoro, macchinari utilizzati, flussi stradali, schermature, ecc.) considerate nella suddetta relazione acustica datata luglio 2022.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5314 del 15/10/2018.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5314 del 15/10/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta era autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ArpaE S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5314 del 15/10/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/11/2021 prot. 48571 a CO.GE.RO. srl, successivamente volturata a IMPIANTI CAVE ROMAGNA srl con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3806 del 09/08/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 22/08/2019 prot. 35618, relativamente all'attività di coltivazione di una cava per estrazione di arenaria tenera-sabbia di monte (tufo) svolta all'interno del Polo estrattivo n. 24 "San Carlo" nell' UMI ex CO.GE.RO., sita in Comune di Cesena (FC), via San Mamante.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto viene richiesto l'inserimento, nell'ambito dell'attività estrattiva esistente e autorizzata di cui sopra, di un impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2022/166085 del 10/10/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di ArpaE del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2022/166081 del 10/10/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da ArpaE al prot. PGFC/2016/9353.

L'attività di gestione rifiuti da costruzione e demolizione è stata sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a VIA, che si è conclusa con la esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, con la Determinazione della Regione Emilia Romagna N. 10492 del 31/05/2022, nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

- 1. unitamente all'istanza di autorizzazione unica ambientale dovrà essere presentato un potenziamento dei sistemi di nebulizzazione automatici, preferibilmente a livello della tramoggia di carico, in funzionamento continuo durante le attività del frantoio, da installarsi prima dell'inizio delle attività di recupero rifiuti;*
- 2. entro la data di inizio lavori per la predisposizione dell'impianto, il proponente dovrà inviare al Comune di Cesena - Servizio Infrastrutture-Manutenzione Strade, una proposta di manutenzione annuale della Via San Mamante fino all'ingresso della cava;*
- 3. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili.*

Con nota PG/2023/18587 del 01/02/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con prescrizioni e condizioni, come di seguito riportato:

“(…)

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DI POLVERI DIFFUSE

L'attività di progetto prevede la gestione di rifiuti da costruzione e demolizione con l'ausilio di un impianto di frantumazione.

(…)

Le attività che possono generare emissioni di polveri diffuse sono:

- Frantumazione delle macerie;
- Formazione e rimaneggiamento dei cumuli di materiale;
- Carico nei mezzi di trasporto e nel frantoio;
- Passaggio su strade non asfaltate;
- Erosione dei cumuli.

All'interno della procedura di screening è stato redatto uno studio di impatto da polveri nel quale sono stati individuati i ricettori potenzialmente esposti all'emissione di polveri diffuse a carico dell'attività ed è stata stimata l'emissione di PM10 secondo le Linee Guida di ARPAT. E' stato inoltre applicato un abbattimento dell'80% delle polveri diffuse a seguito dell'applicazione di sistemi di abbattimento, quali bagnatura e nebulizzazione.

In particolare nello studio vengono calcolate, a livello teorico, le emissioni orarie di PM10 derivanti dalle attività previste, riassunte nella tabella sottostante, da cui risulta che le operazioni maggiormente impattanti sono quelle di frantumazione e transito su strade non asfaltate.

Attività	Emissione PM10 (g/h)
Frantumazione	59,9
Formazione e rimaneggiamento cumuli	0,6
Carico su camion e su frantoio	9,6
Erosione del vento	2,1
Transito su strade non asfaltate	34,2
TOTALE PM10: 106,3 g/h	

Si sottolinea che nello studio non è stata valutata l'emissione di polveri derivante dalla presenza di tutte le attività attualmente esistenti ed autorizzate, comprendenti attività estrattive e 2 ulteriori impianti di frantumazione. Tale impatto è stato considerato dal proponente come una concentrazione di fondo, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi eseguiti per ottemperare alle prescrizioni di VIA sopra richiamate. Tali monitoraggi sono stati eseguiti presso i recettori ritenuti maggiormente esposti ed hanno avuto una durata complessiva di 2 settimane nel 2009 (1 a febbraio ed una a settembre), non rilevando criticità. Si ritiene che, nel caso del polo estrattivo in cui è insediata l'attività in progetto, nel quale insistono diverse attività caratterizzate dall'emissione di polveri diffuse, le concentrazioni di fondo stimate nel 2009 (Ante Operam) debbano essere ulteriormente approfondite al fine di evitare una sottostima nella valutazione degli impatti che verranno generati dall'attività in progetto.

Si sottolinea inoltre come le emissioni da attività di rimaneggiamento e formazione dei cumuli, di frantumazione e di transito su strade non asfaltate dipendono in gran parte dalle condizioni meteorologiche (in primo luogo dalla velocità del vento), causando fenomeni di trasporto di polveri verso i recettori posti sottovento durante il fenomeno. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda le attività di formazione e rimaneggiamento cumuli, si riportano i contributi al fattore emissivo dati da

alcuni valori di velocità del vento secondo le formule proposte nelle Linee Guida di ARPAT (vedi tabella sottostante). Dai contributi calcolati risulta che passando da 3 a 5 m/s l'emissione di polveri per questo tipo di attività viene raddoppiata.

Velocità del vento (m/s)	Velocità del vento (km/h)	Fattore moltiplicativo
3	10,8	1,5
4	14,4	2,2
5	18,0	2,9
6	21,6	3,7

Più in generale, relativamente all'emissione di polveri derivante dal risollevarlo a causa di velocità sostenute, questa può avvenire ogni volta che il vento agisce su terreni in grado di generare polvere, sia in funzione della dimensione granulometrica del materiale che della sua umidità.

Si ritiene quindi che un abbattimento significativo delle emissioni è raggiungibile sia aumentando l'umidità del materiale che fermando le attività maggiormente impattanti nelle ore di ventilazione più elevata.

Relativamente all'impianto di frantumazione, che avverrà per circa 7 h/g, questo sarà provvisto di una pompa per la nebulizzazione dell'acqua che viene spruzzata sulla testa motrice del nastro trasversale e nella zona di uscita del materiale dal mulino; l'impianto verrà inoltre potenziato con l'aggiunta di ulteriori ugelli a livello della tramoggia di carico, come espressamente richiesto dall'esito dello screening. Il materiale da trattare verrà inoltre umidificato prima di essere caricato nell'impianto tramite l'utilizzo di un cannone nebulizzatore. Tale cannone ha una gittata dichiarata dal proponente di circa 60 m e verrà utilizzato anche per la bagnatura delle aree di lavorazione qualora necessario.

Per le attività di bagnatura dell'impianto di frantumazione, delle aree sterrate soggette a risollevarlo di polveri diffuse e per i cumuli di stoccaggio il Gestore stima le seguenti frequenze:

- 1) bagnatura strada ed aree perimetrali con ugelli: 2 volte al giorno;*
- 2) impianto di frantumazione: bagnatura continua durante il funzionamento;*
- 3) cannone nebulizzatore: utilizzo per 4 ore/giorno.*

Per un totale di 132 giorni all'anno (50% dei giorni di lavoro) di consumo idrico, così stimato nei quantitativi:

- 1. bagnatura strada ed aree perimetrali con ugelli: 3 metri cubi al giorno, 396 metri cubi all'anno;*
- 2. impianto di frantumazione: 2 metri cubi al giorno, circa 264 metri cubi all'anno;*
- 3. Cannone nebulizzatore (raggio d'azione 60 metri): 5 metri cubi al giorno (4 ore di funzionamento continuativo), circa 660 metri cubi all'anno.*

Per un totale di consumo idrico di 10 metri cubi al giorno e 1.320 metri cubi all'anno.

Analizzando l'area di intervento si evidenzia la presenza di diversi recettori a distanze inferiori a 100 m dall'area di lavorazione, fra i quali i più esposti risultano essere quelli ubicati lungo la Via San Mamante ed in particolare i recettori 2 e 4, già oggetto dei monitoraggi eseguiti nel 2009. I recettori 7 e 8, seppure molto vicini alla ditta, sono però posizionati circa 40 m al di sopra del piano campagna. Secondo le Linee Guida di ARPAT, per distanze dei recettori comprese fra 50 - 100 m e per una durata dell'attività fra 250 - 300 giorni l'anno, la soglia emissiva stimata di PM10 da non superare è di 160 g/h, oltre la quale sono necessarie misure di mitigazione e/o monitoraggi (Tabella 15 delle Linee Guida). Considerando che, come già sottolineato, le valutazioni presentate (stima di emissione di PM10 pari a 106 g/h) non tengono conto delle attività già autorizzate e che i monitoraggi eseguiti nel 2009 non sono sufficienti ad una corretta valutazione delle concentrazioni medie di fondo nelle vicinanze dell'area, si ritiene tale valore sottostimato e pertanto l'autorizzazione dell'attività in progetto dovrà essere subordinata al rispetto delle prescrizioni.

Inoltre si aggiungono le valutazioni in merito alla emissione convogliata relativa al motore dell'impianto di frantumazione che consiste in una emissione non sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Emissione motore diesel del frantoio mobile (potenza termica nominale inferiore a 1 MW, a gasolio) proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

<i>Inquinante</i>	<i>Limite di concentrazione riferiti al 5%di O₂</i>
<i>Polveri</i>	<i>130 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di Azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW</i>
<i>Monossido di carbonio</i>	<i>650 mg/Nmc</i>

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.."

PROPOSTA DI LIMITI E PRESCRIZIONI

Trattandosi di emissioni diffuse non convogliabili, non sono previsti valori limite di emissione ma prescrizioni funzionali che hanno lo scopo di ridurre la polverosità diffusa.

Ad integrazione di quanto già proposto dalla ditta si valuta di richiedere anche le seguenti misure di contenimento:

- 1. Si dovrà provvedere alla copertura del carico trasportato mediante teloni.*
- 2. Si dovrà provvedere al lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'uscita dall'area di lavoro (area di cava).*
- 3. Dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri.*
- 4. Gli accumuli di materiale movimentato non dovranno essere ubicati in prossimità dei ricettori presenti.*
- 5. Deve essere garantita la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione, così come previsto dal libretto d'uso e manutenzione a corredo della macchina. In particolare, l'attività di frantumazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto di abbattimento delle polveri.*
- 6. I cumuli dei materiali dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione.*
- 7. La movimentazione dei rifiuti e degli end of waste dovrà essere effettuata limitando al massimo lo sviluppo di polveri nell'ambiente provvedendo alla loro umidificazione mediante nebulizzazione di acqua.*
- 8. Per le operazioni di bagnatura si procederà nel seguente modo: nelle aree di lavorazione è prevista la raccolta delle acque meteoriche in cisterne attraverso un sistema di canalizzazioni. Tali acque saranno utilizzate da un apposito impianto di bagnatura al fine di inumidire i cumuli e le aree di lavoro; qualora le cisterne non fossero sufficienti si utilizzerà, come già ad oggi previsto per le altre attività del polo estrattivo, la rete idrica esistente ed in alternativa un'autobotte; inoltre, verrà utilizzato anche un impianto di nebulizzazione.*
- 9. La bagnatura delle piste e dei piazzali interni all'area di cava e dei cumuli, di cui alla prescrizione 8, dovrà avvenire almeno 2 volte al giorno con un intervallo non superiore a 4 ore e con la quantità minima di 1 litro di acqua al metro quadrato, limitatamente ai periodi non piovosi.*
- 10. In base alla documentazione presentata, al fine di evitare problematiche diffusionali delle polveri e impatti significativi si valuta che qualora la velocità media oraria del vento superi i 18 km/h le operazioni di frantumazione, trasporto di materiale su strade non asfaltate e formazione e rimaneggiamento cumuli, dovranno essere sospese. Allo scopo dovrà essere installato un*

anemometro, in grado di restituire un allarme al verificarsi delle condizioni di velocità medie orarie superiori a 18 km/h.

11. Dovrà essere predisposto un registro in cui annotare le date e le ore di fermo impianto unitamente alla velocità del vento rilevata dall'anemometro.
12. Le aree di stoccaggio dei rifiuti inerti e la zona del frantumatore dovranno essere delimitate da barriere antipolvere in geotessile o cumuli di terreno inerbito o barriere verdi di adeguata altezza per limitare la dispersione di polveri durante le ore di attività a protezione dei ricettori più esposti. Tali barriere dovranno essere predisposte anche lungo il confine Sud-Est dell'area di cava a protezione dei ricettori 1, 1bis, 2, 3, 4 e 9 e mantenute in efficienza.
13. L'altezza delle barriere frangivento dovranno avere un'altezza superiore di 1 m rispetto all'altezza massima dei cumuli di stoccaggio.
14. Le indagini eseguite in relazione alla misure delle polveri aerodisperse nell'intorno dell'area risalgono all'anno 2009, in considerazione del tempo intercorso da queste indagini, che potenzialmente potrebbero renderle non rappresentative anche in relazione all'evoluzione della normativa ambientale e tecnica intercorsa nel frattempo, lo scrivente Servizio valuta indispensabile l'esecuzione di un monitoraggio di polveri PM10 in aria ambiente presso uno dei due ricettori maggiormente esposti (2 o 4). Tale monitoraggio dovrà essere eseguito nell'anno successivo al rilascio della presente autorizzazione secondo i criteri previsti dal D.lgs 155/2010 (8 settimane l'anno distribuite uniformemente nelle stagioni) al fine di caratterizzare la qualità dell'aria nel punto monitorato e valutare l'eventuale insorgenza di criticità.

(...)

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda nel rispetto delle prescrizioni individuate."

Con nota prot. 2023/0029184/P acquisita al protocollo PG/2023/20539 del 03/02/2023, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena ha espresso il parere di seguito riportato:

"(...)

Considerato che possono essere individuati svariati ricettori sensibili (abitazioni private) nel territorio circostante la cava, sia per quanto riguarda l'impatto sul clima acustico sia per quanto concerne l'impatto sulla qualità dell'aria, derivanti dall'attività lavorativa ivi svolta per 10 ore/giorno e per 264 giorni/anno con diversi tipi di macchinari (tritatore, cannone nebulizzatore, escavatore, mezzi pesanti come autotelonati e autobotti) e dal traffico viario correlato;

Preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta stessa nell'Analisi d'impatto sulla componente aria (pg 69) : "Si ribadisce che le prescrizioni specifiche (derivanti dalle procedure VIA e AUA relative alle emissioni in atmosfera (riportate in precedenza) per gli impianti/attività esistenti vengono riproposte per l'impianto di progetto";

si esprime per quanto di competenza parere favorevole con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpa e – Servizio Territoriale e a condizione che le misure di mitigazione di cui sopra siano tutte costantemente adottate ma anche implementate, data la Modifica Sostanziale di cui all'oggetto, in particolare:

- a. posizionamento di reti frangivento a tutela di tutti i ricettori potenzialmente interessati e di altezza superiore a 1 mt rispetto all'altezza massima prevista dei cumuli (5 mt);
- b. implementazione della frequenza dei cicli di :
 - bagnatura strada (bagnatura dichiarata 2 volte al giorno), che in particolare va attuata dopo il passaggio dei veicoli per l'abbattimento della scia turbolenta;
 - utilizzo del cannone nebulizzatore (bagnatura dichiarata per 4 volte al giorno);
 - bagnatura dei cumuli dei materiali prima e dopo la frantumazione (frequenza di bagnatura non dichiarata);
 - nebulizzazione di rifiuti e materie prime seconde durante la loro movimentazione (frequenza di nebulizzazione non dichiarata);
 - bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate nei periodi secchi (frequenza di bagnatura non dichiarata);

- c. *intensificazione delle procedure di controllo della efficacia dei dispositivi adottati a copertura degli accumuli di materiale, il cui potenziale di polverosità ad opera del vento si modifica nel tempo, anche in relazione alla frequenza dei "disturbi" subiti dalla superficie erodibile dei cumuli, che comunque non dovranno essere ubicati in prossimità di alcun recettore potenzialmente interessato;*
- d. *in relazione all'esistenza di pregresse segnalazioni di disagio acustico da parte di residenti, l'attuazione di quanto indicato al punto 1.15. Monitoraggio dell'Analisi di Impatto Acustico : " In via cautelativa e con l'intento di verificare "sul campo" il reale impatto indotto, si propone di eseguire presso il recettore 4 un rilievo di 16 ore durante una fase operativa rappresentativa delle attività di progetto ", anche tenendo conto di quanto dichiarato dalla ditta costruttrice nella scheda tecnica relativa all'ulteriore trituratore introdotto nell'ambito della Modifica Sostanziale : "La Ditta REV srl nel progettare e costruire questa macchina ha adottato soluzioni tecniche atte a contenere l'emissione sonora prodotta, ma nonostante ciò, la rumorosità in condizioni di lavoro rimane elevata".*

Si ricorda infine che il suddetto parere favorevole è altresì condizionato al rispetto di quanto stabilito a tutela dei lavoratori dal Dlgs 81/08 e s.m.i."

Il Responsabile dell'endoprocedimento emissioni in atmosfera relativamente alla proposta di prescrizione 12. indicata nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae di seguito riportata:

- 12. Le aree di stoccaggio dei rifiuti inerti e la zona del frantumatore dovranno essere delimitate da barriere antipolvere in geotessile o cumuli di terreno inerbato o barriere verdi di adeguata altezza per limitare la dispersione di polveri durante le ore di attività a protezione dei ricettori più esposti. Tali barriere dovranno essere predisposte anche lungo il confine Sud-Est dell'area di cava a protezione dei recettori 1, 1bis, 2, 3, 4 e 9 e mantenute in efficienza.;*

ha ritenuto necessario precisare, anche a seguito di chiarimento con lo stesso Servizio Territoriale, che la predisposizione delle barriere lungo il confine Sud-Est dell'area di cava sarebbe in realtà relativa ad un'area che non fa parte del presente stabilimento (si tratta infatti dell'area dello stabilimento di coltivazione cava e impianto recupero di rifiuti inerti nell'UMI ex C.B.R. autorizzato sempre alla IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.R.L. ma con un distinta autorizzazione unica ambientale) e pertanto valuta che non è possibile inserire nel provvedimento in oggetto la richiesta di estendere tali barriere come indicato nell'ultimo periodo del punto 12. della relazione tecnica Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae.

Il Responsabile dell'endoprocedimento emissioni in atmosfera relativamente alla proposta di prescrizione 13. indicata nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae di seguito riportata:

- 13. L'altezza delle barriere frangivento dovranno avere un'altezza superiore di 1 m rispetto all'altezza massima dei cumuli di stoccaggio.;*

e alla proposta di prescrizione a. indicata nel parere dell'AUSL di seguito riportata:

- a. *posizionamento di reti frangivento a tutela di tutti i recettori potenzialmente interessati e di altezza superiore a 1 mt rispetto all'altezza massima prevista dei cumuli (5 mt);*

tenuto conto che il progetto presentato prevede una barriere frangivento di altezza pari a 2,20 m e i cumuli di altezza inferiore a 5 m, ha valutato di prescrivere unicamente un'altezza delle barriere frangivento superiore di 1 m rispetto all'altezza massima dei cumuli di stoccaggio senza indicare un'altezza definita da raggiungere, lasciando così alla Ditta l'opportunità di individuare l'altezza ottimale dei cumuli e delle relative barriere frangivento, pur rimanendo il vincolo dell'altezza massima dei cumuli a 5 metri, formulando la seguente prescrizione:

- *L'altezza delle barriere frangivento dovranno avere un'altezza superiore di 1 m rispetto all'altezza massima dei cumuli di stoccaggio, i quali non potranno comunque avere un'altezza superiore a 5 m.*

Relativamente alle proposte di prescrizioni di cui ai punti b., c., d. del parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna sopra riportato, il Responsabile dell'endoprocedimento emissioni in atmosfera ha svolto le seguenti valutazioni:

- la prescrizione b. relativa alla implementazione dei cicli di bagnatura trova già una sua completa previsione nelle prescrizioni di cui ai punti 8. e 9. della relazione tecnica del Servizio Territoriale di

Forlì-Cesena e pertanto si prescrivono solo queste ultime senza la necessità di indicare quanto proposto da Azienda U.S.L.;

- la prescrizione c. relativa alla copertura dei cumuli e al posizionamento di detti cumuli trova già una sua completa previsione nelle prescrizioni di cui ai punti 3. e 4. della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e pertanto si prescrivono solo queste ultime senza la necessità di indicare quanto proposto da Azienda U.S.L.;
- la prescrizione d. relativa all'impatto acustico non è relativa ad aspetti legati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e pertanto non viene inserita nel presente Allegato dell'AUA.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e nel parere dell'AUSL competente, sopra citati, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto opportuno proporre l'inserimento nell'autorizzazione di quanto segue:

- *"Gli impianti di abbattimento delle polveri previsti (nebulizzatori installati sul trituratore mobile, irrigatori distribuiti lungo la viabilità di accesso, il cannone nebulizzatore mobile e il sistema di irrigatori distribuiti lungo il perimetro dell'impianto) devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 5";*

Per quanto riguarda le altre emissioni diffuse attualmente presenti nello stabilimento relative all'attività di coltivazione di cava già autorizzata, si confermano le prescrizioni contenute nell'allegato A della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5314 del 15/10/2018 di seguito riportate:

1. *Le emissioni diffuse in atmosfera di polveri derivanti dall'attività di coltivazione della cava per l'estrazione di arenaria tenera-sabbia di monte (tufo), svolta all'interno del Polo estrattivo n. 24 "San Carlo", sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:*
 - a. *si dovrà provvedere alla copertura del carico trasportato mediante teloni;*
 - b. *nei periodi secchi si dovrà provvedere alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;*
 - c. *gli accumuli di materiale movimentato non dovranno essere ubicati in prossimità dei ricettori presenti;*
 - d. *poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell'anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell'imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell'area-estrattiva mediante autobotti;*
 - e. *si dovrà provvedere al lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'uscita dall'area di cava.*

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/11/2021 prot. 48571 a CO.GE.RO. srl, successivamente volturata a IMPIANTI CAVE ROMAGNA srl in data 22/08/2019 prot. 35618, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/08/2022 - P.G.N. 28638 del 12/08/2022, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE MOTORE DIESEL DEL FRANTOIO MOBILE (0,8 MWt, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dall'**attività di coltivazione della cava** per l'estrazione di arenaria tenera-sabbia di monte (tufo), svolta all'interno del Polo estrattivo n. 24 "San Carlo" nell'UMI "ex CO.GE.RO", **sono autorizzate** ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle seguenti prescrizioni**, già stabilite nella precedente autorizzazione di cui Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5314 del 15/10/2018:
 - a) Si dovrà provvedere alla copertura del carico trasportato mediante teloni;
 - b) Nei periodi secchi si dovrà provvedere alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;
 - c) Gli accumuli di materiale movimentato non dovranno essere ubicati in prossimità dei ricettori presenti;
 - d) Poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell'anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell'imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell'area-estrattiva mediante autobotti;
 - e) Si dovrà provvedere al lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'uscita dall'area di cava.
2. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dalle **attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (mediante frantumatore)** svolta all'interno del Polo estrattivo n. 24 "San Carlo" nell'UMI "ex CO.GE.RO", **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) Si dovrà provvedere alla copertura del carico trasportato mediante teloni.
 - b) Si dovrà provvedere al lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'uscita dall'area di lavoro (area di cava).
 - c) Dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri.
 - d) Gli accumuli di materiale movimentato non dovranno essere ubicati in prossimità dei ricettori presenti.
 - e) Deve essere garantita la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione, così come previsto dal libretto d'uso e manutenzione a

corredo della macchina. In particolare, l'attività di frantumazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto di abbattimento delle polveri.

- f) I cumuli dei materiali dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione.
 - g) La movimentazione dei rifiuti e degli end of waste dovrà essere effettuata limitando al massimo lo sviluppo di polveri nell'ambiente provvedendo alla loro umidificazione mediante nebulizzazione di acqua.
 - h) Per le operazioni di bagnatura si procederà nel seguente modo: nelle aree di lavorazione è prevista la raccolta delle acque meteoriche in cisterne attraverso un sistema di canalizzazioni. Tali acque saranno utilizzate da un apposito impianto di bagnatura al fine di inumidire i cumuli e le aree di lavoro; qualora le cisterne non fossero sufficienti si utilizzerà, come già ad oggi previsto per le altre attività del polo estrattivo, la rete idrica esistente ed in alternativa un'autobotte; inoltre, verrà utilizzato anche un impianto di nebulizzazione.
 - i) La bagnatura delle piste e dei piazzali interni all'area di cava e dei cumuli, di cui alla prescrizione h), dovrà avvenire almeno 2 volte al giorno con un intervallo non superiore a 4 ore e con la quantità minima di 1 litro di acqua al metro quadrato, limitatamente ai periodi non piovosi.
 - j) Al fine di evitare problematiche diffusionali delle polveri e impatti significativi, qualora la velocità media oraria del vento superi i 18 km/h le operazioni di frantumazione, trasporto di materiale su strade non asfaltate e formazione e rimaneggiamento cumuli dovranno essere sospese. Allo scopo dovrà essere installato un anemometro, in grado di restituire un allarme al verificarsi delle condizioni di velocità medie orarie superiori a 18 km/h.
 - k) Dovrà essere predisposto il **registro**, di cui al successivo punto 5, in cui annotare le date e le ore di fermo impianto unitamente alla velocità del vento rilevata dall'anemometro.
 - l) Le aree di stoccaggio dei rifiuti inerti e la zona del frantumatore dovranno essere delimitate da barriere antipolvere in geotessile o cumuli di terreno inerbito o barriere verdi di adeguata altezza per limitare la dispersione di polveri durante le ore di attività a protezione dei ricettori più esposti.
 - m) L'altezza delle barriere frangivento dovranno avere un'altezza superiore di 1 m rispetto all'altezza massima dei cumuli di stoccaggio, i quali non potranno comunque avere un'altezza superiore a 5 m.
 - n) Dal momento che le indagini eseguite in relazione alla misure delle polveri aerodisperse nell'intorno dell'area risalgono all'anno 2009, in considerazione del tempo intercorso da queste indagini, che potenzialmente potrebbero renderle non rappresentative anche in relazione all'evoluzione della normativa ambientale e tecnica intercorsa nel frattempo, la Ditta dovrà eseguire un monitoraggio di polveri PM₁₀ in aria ambiente presso uno dei due recettori maggiormente esposti (2 o 4, come individuati nell'Elaborato n. 9 "*Analisi d'impatto sulla componente aria*"). Tale monitoraggio dovrà essere eseguito nell'anno successivo alla data messa in esercizio della nuova attività di recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione di cui al successivo punto 3., secondo i criteri previsti dal D.Lgs 155/2010 (8 settimane l'anno distribuite uniformemente nelle stagioni) al fine di caratterizzare la qualità dell'aria nel punto monitorato e valutare l'eventuale insorgenza di criticità. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi entro 15 mesi dalla data messa in esercizio della nuova attività di recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione di cui al successivo punto 3., al Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae ed al Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale (APA) Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), al Comune di Cesena (PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it) e all'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica (PEC: ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it).
 - o) Qualora dalla valutazione dei risultati del monitoraggio di cui al punto precedente emergano eventuali criticità oppure in presenza di disagi accertati dagli Organi di Controllo e Vigilanza, potranno essere individuati e prescritti ulteriori accorgimenti atti a ridurre maggiormente le emissioni diffuse di polveri, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni

e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, con un anticipo di almeno 15 giorni.

4. Gli impianti di abbattimento delle polveri previsti (nebulizzatori installati sul trituratore mobile, irrigatori distribuiti lungo la viabilità di accesso, il cannone nebulizzatore mobile e il sistema di irrigatori distribuiti lungo il perimetro dell'impianto) devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 5.
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno:
 - a) in cui annotare le date e le ore di fermo impianto unitamente alla velocità del vento rilevata dall'anemometro, così come richiesto alla lettera k) del precedente punto 2;
 - b) dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle polveri previsti (nebulizzatori installati sul trituratore mobile, irrigatori distribuiti lungo la viabilità di accesso, il cannone nebulizzatore mobile e il sistema di irrigatori distribuiti lungo il perimetro dell'impianto), così come richiesto al precedente punto 4.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata dalla ditta **IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.r.l.** in data 11.08.2022 al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle Savio, acquisita da Arpae al PG n. 136410 del 18.08.2022, e successive modifiche e integrazioni, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con DET-AMB-2018-5314 del 15/10/2018 e s.m.i., relativa all'inserimento della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi nell'**U.M.I. ex Co.ge.ro.** del Polo estrattivo 24 "SAN CARLO" sito nel Comune di **Cesena – Via San Mamante**;

Dato atto che con D.G.R. n. 10492 del 31.05.2022 la Regione Emilia Romagna ha concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, determinando di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "Impianto per la gestione di rifiuti da costruzione e demolizione nell'area del polo estrattivo 24 "SAN CARLO", UMI CO.GE.RO. S.R.L.", nel rispetto di specifiche condizioni;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12.07.2022, con particolare riferimento al cap. 12.4 della Relazione Generale e all'art. 21 delle NTA;

Vista la nota acquisita al PG n. 27988 del 15.02.2023, con cui il Comune di Cesena - Settore Governo del Territorio ha trasmesso il parere favorevole in merito alla conformità urbanistico – edilizia, da cui risulta quanto segue:

"... L'area di intervento è ricompresa nel Piano Estrattivo 24 di San Carlo ed interessa le particelle del F 9 sezione di Roversano partt.30-460-462-466-485-498-504.

Esaminati gli elaborati del vigente PRG e del nuovo Piano Urbanistico Generale Intercomunale (PUG) adottato in data 7/4/2022 dal Consiglio Comunale;

Verificato che l'intervento proposto consiste nella individuazione di un'area già pavimentata in misto granulometrico di superficie pari a mq. 3602 per la messa in riserva dei rifiuti (R13) per il successivo trattamento di recupero (R5) con realizzazione di opere per la raccolta delle acque piovane convogliate in una vasca di raccolta e sedimentazione. Tali interventi sono ricompresi nelle opere di edilizia libera;

*Viste le norme vigenti ed adottate ed in specifico le tavole dei vincoli ambientali e paesaggistici, pericolosità e rischi si esprime **parere favorevole di conformità urbanistico edilizia**;"*

Evidenziato che, nel medesimo Polo estrattivo 24 "SAN CARLO", **IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.r.l.** è titolare di un'altra iscrizione per il recupero dei rifiuti inerti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, ricompresa nell'AUA adottata con DET-AMB-2018-518 del 01.02.2018 e s.m.i. ubicata nell'area denominata U.M.I. "ex C.B.R.";

Dato atto che, con la documentazione integrativa acquisita al PG n. 204270 del 14.12.2022, la ditta **IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.r.l.** intende mantenere separate le due attività di recupero rifiuti ubicate nelle due distinte U.M.I. denominate "ex CO.GE.RO." ed "ex C.B.R." e ha pertanto ridotto i quantitativi annuali delle tipologie 7.1 e 7.6 nel nuovo impianto, in modo che la somma degli stessi con i quantitativi appartenenti alle medesime tipologie già autorizzata con AUA adottata con DET-AMB-2018-518 del 01.02.2018 e s.m.i. non superi il quantitativo massimo ammesso dall'Allegato 4 del D.M. 05.02.98 per l'esercizio in procedura semplificata;

Vista l'ulteriore documentazione acquisita al PG n. 32030 del 22.02.2023, con la quale la ditta precisa altresì che le due U.M.I. denominate ex CO.GE.RO. ed ex C.B.R. sono in possesso anche di due autorizzazioni di cava distinte;

Ritenuto pertanto possibile accogliere la richiesta della ditta di mantenere separate le due iscrizioni ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per il recupero dei rifiuti inerti, in quanto la somma complessiva dei rifiuti gestiti in entrambi gli impianti nell'ambito delle tipologie 7.1 e 7.6 non supera il quantitativo massimo ammesso dall'Allegato 4 del D.M. 05.02.98 per l'esercizio in procedura semplificata per le relative tipologie (7.1: 120.000 t/anno e 7.6: 97.870 t/anno) e in quanto le aree dedicate alla gestione dei rifiuti sono fisicamente separate e condividono esclusivamente gli uffici e servizi, la strada di accesso e il sistema di pesatura;

Dato atto che la ditta **IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.r.l.** è in possesso della certificazione EN ISO 9001:2015 rilasciata da Certis in data 21.11.2022 e aventi validità fino al 21.11.2025 (acquisita al PG n. 204270 del 14.12.2022), in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 152/22, in cui è indicato genericamente il sito in via San Mamante;

Ritenuto opportuno che nel suddetto certificato vengano indicati distintamente i due impianti dell'UMI ex CO.GE.RO e dell'UMI ex C.B.R. per i quali sono state richieste due distinte iscrizioni ai sensi dell'art. 216 Dlgs 152/06;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 10492 del 31.05.2022;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG n. 32030 del 22.02.2023, denominato "Schema planimetrico dell'impianto", scala 1:500, a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.r.l.**, con sede legale in Comune di Cesena – Via Pio Turrone n. 235, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'impianto sito nell'**U.M.I. ex CO.GE.RO** del Polo estrattivo 24 "SAN CARLO" nel Comune di **Cesena – Via San Mamante**;
- b) l'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Cesena – Via San Mamante (U.M.I. ex CO.GE.RO)**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)	Caratteristiche end of waste
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati	170101, 170904	R13-R5	11.300	110.000	110.000	Aggregati recuperati conformi D.M. 152/22
7.4 - Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	101208	R13-R5	2.300	10.000	10.000	Aggregati recuperati conformi D.M. 152/22
7.6 - Conglomerato bituminoso	170302	R13-R5	6.800	57.870	57.870	- Aggregati recuperati conformi D.M. 152/22

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)	Caratteristiche end of waste
						- Granulato di conglomerato bituminoso conforme D.M. 69/18
7.11 – Pietrisco tolto d'opera	170508	R13-R5	1.100	5.000	5.000	Aggregati recuperati conformi D.M. 152/22
7.31-bis – Terre e rocce di scavo	170504	R13-R5	4.500	70.000	70.000	Aggregati recuperati conformi D.M. 152/22

- c) l'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 1** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350;
- d) l'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- e) considerato che nel medesimo Polo estrattivo 24 "SAN CARLO" è presente un altro impianto di recupero rifiuti inerti di titolarità della ditta **IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.r.l.**, il quantitativo massimo annuale dei rifiuti appartenenti alle tipologie 7.1 e 7.6 dell'impianto in oggetto (U.M.I. ex CO.GE.RO) sommato ai quantitativi massimi annuali appartenenti alle medesime tipologie dell'impianto autorizzato con AUA adottata con DET-AMB-2018-518 del 01.02.2018 e s.m.i. (UMI ex C.B.R.) non può superare complessivamente il quantitativo massimo ammesso dall'Allegato 4 del D.M. 05.02.98 per l'esercizio in procedura semplificata per le rispettive tipologie (7.1: 120.000 t/anno e 7.6: 97.870 t/anno);
- f) il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 sulle tipologie riportate in tabella cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "aggregato recuperato" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 27.09.2022 n. 152. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 152/22 e **inviata ad Arpae – SAC e Arpae – Servizio Territoriale**. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
- g) la suddetta operazione di recupero R5 non potrà essere svolta in assenza di un certificato, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. 152/22, conformemente a quanto previsto dell'art. 6 del medesimo decreto; deve essere pertanto **comunicata** tempestivamente ad **Arpae – SAC e Arpae – Servizio Territoriale** **ogni variazione riguardante la certificazione EN ISO 9001:2015 del sistema di gestione dell'impianto in oggetto** (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
- h) l'avvio dell'operazione di recupero R5 sui rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.M. 152/22 potrà avvenire pertanto **solo a seguito dell'inserimento dell'impianto in oggetto** (che dovrà essere identificato distintamente dall'altro ubicato allo stesso indirizzo) **nel certificato EN ISO 9001:2015**;
- i) il conglomerato bituminoso derivante dall'operazione di recupero R5 sulla tipologia 7.6 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato come "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 e **inviata ad Arpae – SAC e Arpae – Servizio Territoriale**. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
- j) entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICHI DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA:

- La Ditta Impianti Cave Romagna Srl è attualmente autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da ArpaE SAC con determinazione n. DET-AMB-2018-5314 del 15/10/2018 ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – CO.GE.RO. SRL con sede legale in Comune di Cesena, Via Rosoleto n. 4354 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di sabbia di monte all'interno del Polo estrattivo n. 24 "San Carlo" sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante" rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/11/2018 così come volturata con determinazione n. DET-AMB-2019-3806 del 09/08/2019 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 22/08/2019;
- Con l'istanza di modifica sostanziale presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/08/2022 P.G.N. 28638 e smi, la ditta chiede nuova autorizzazione per:
 - a) Scarico delle acque reflue di dilavamento (S1 in planimetria) provenienti dall'area R13 destinata alla messa in riserva dei rifiuti di mq 3.602,00 e dell'area di conferimento di mq 352,00 per un totale complessivo di mq 3.954,00;
 - b) Scarico delle acque reflue di dilavamento (S2 in planimetria) proveniente dall'area R5 destinata ad attività di recupero avente una superficie pari a mq 1.859,00;
 - c) Scarico delle acque reflue di dilavamento (S3 in planimetria) proveniente dall'area di stoccaggio delle M.P.S. derivanti dalle operazioni di recupero (End of Waste) pari a mq 4.218,00 e dall'area di deposito del granulato di conglomerato bituminoso di mq 2.467,00 per un totale complessivo pari a mq 6.685,00;
- I sistemi di trattamento previsti per i tre scarichi sopraelencati, risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06 e sono così costituiti:
 - a) dissabbiatore statico avente un volume utile pari a mc 49,90 a servizio dello scarico S1;
 - b) dissabbiatore statico avente un volume utile pari a mc 26,21 a servizio dello scarico S2;
 - c) vasca di sedimentazione avente un volume utile pari a mc 36,74 e dissabbiatore statico avente un volume utile pari a mc 49,90 a servizio dello scarico S3;
- E' stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni espresso da ArpaE Servizio Territoriale in data 23/12/2022 acquisito al Prot. PG/2022/210471;
- I pozzetti fiscali di campionamento (C1 C2 e C3 in planimetria) sono da intendersi quelli posti immediatamente a valle dei 3 distinti sistemi di trattamento previsti per i singoli scarichi;
- Gli scarichi finali delle acque reflue di dilavamento (S1 S2 e S3) recapitano in un fosso privato afferente al Bacino idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisiti in atti in data 18/08/2022 Prot. ArpaE n. PG/2022/136410 e in data 14/12/2022 Prot. ArpaE n. PG/2022/204270;
- Planimetria relativa allo schema fognario acquisita in atti in data 18/08/2022 Prot. ArpaE n. PG/2022/136410 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Scarico acque reflue di dilavamento (S1 in planimetria)

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via San Mamante loc San Carlo – Cesena (FC)
Destinazione dell'insediamento	Impianto di gestione di rifiuti da costruzione e demolizione
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento meteorico provenienti dall'area R13 desti-

	nata alla messa in riserva dei rifiuti di mq 3.602,00 e dell'area di conferimento di mq 352,00 per un totale complessivo di mq 3.954,00
Sistemi di trattamento	Impianto costituito da un dissabbiatore statico avente un volume utile pari a mc 49,90
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto prelievo campioni posto subito a valle degli impianti di trattamento (C1 in planimetria)
Corpo Recettore	Fosso poderale afferente al Bacino idrico del Fiume Savio

Scarico acque reflue di dilavamento (S2 in planimetria)

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via San Mamante loc San Carlo – Cesena (FC)
Destinazione dell'insediamento	Impianto di gestione di rifiuti da costruzione e demolizione
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento meteorico proveniente dall'area R5 destinata ad attività di recupero avente una superficie pari a mq 1.859,00
Sistemi di trattamento	Impianto costituito da un dissabbiatore statico avente un volume utile pari a mc 26,21
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto prelievo campioni posto subito a valle degli impianti di trattamento (C2 in planimetria)
Corpo Recettore	Fosso poderale afferente al Bacino idrico del Fiume Savio

Scarico acque reflue di dilavamento (S3 in planimetria)

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via San Mamante loc San Carlo – Cesena (FC)
Destinazione dell'insediamento	Impianto di gestione di rifiuti da costruzione e demolizione
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento meteorico proveniente dall'area di stoccaggio delle M.P.S. derivanti dalle operazioni di recupero (End of Waste) pari a mq 4.218,00 e dall'area di deposito del granulato di conglomerato bituminoso di mq 2.467,00 per un totale complessivo pari a mq 6.685,00
Sistemi di trattamento	Impianto costituito da una vasca di sedimentazione avente un volume utile pari a mc 36,74 e dissabbiatore statico avente un volume utile pari a mc 49,90
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto prelievo campioni posto subito a valle degli impianti di trattamento (C3 in planimetria)
Corpo Recettore	Fosso poderale afferente al Bacino idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI COMUNI PER TUTTI GLI SCARICHI (S1 S2 S3):

1. Gli scarichi dovranno mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. **Entro 12 mesi dall'attivazione degli scarichi dovrà essere effettuato un autocontrollo degli stessi che valutino i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi totali. L'esito analitico di tale autocontrollo dovrà essere tempestivamente comunicato, tramite PEC, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it). La frequenza degli autocontrolli successivi dovrà essere triennale a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato con valutazione dei medesimi parametri e gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato;**
3. **La data di attivazione degli scarichi dovrà essere comunicata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) entro 10 giorni dalla stessa;**

4. I pozzetti di prelievo campioni delle acque reflue di dilavamento, posti immediatamente a valle dei sistemi di trattamento, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili e a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
5. Il responsabile dello scarico dovrà garantire la corretta funzionalità della rete fognaria e degli impianti di trattamento mediante controlli e manutenzioni eseguiti con idonea periodicità;
6. Tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, e interventi di emergenza;
7. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi delle vasche. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs. N° 152/06 – Parte Quarta. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
9. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
11. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni che la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.